



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE TERMINI PAGAMENTO RATE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno**, del mese di **maggio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
VINAI Francesca	Consigliere		G
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere	P	
CHIECCHIO Andrea	Consigliere		G
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
VERZELLO Gabriele	Consigliere		G
Totale		10	3

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio e la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che, in relazione alle tempistiche di approvazione del PEF TARI e delle relative tariffe, si è delineato a decorrere dall'anno 2022 un quadro articolato e complesso, determinato da un complesso di norme da coordinare, di seguito riassunte:

- l'art.27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.1, comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, che conferma la regola generale vista in precedenza e prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15, così come successivamente modificato dall'art.43, comma 11, del D.L.17/05/2022, n.50, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, successivamente, che *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno*

di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del medesimo D.L.228/2021, n.228 e s.m.i., che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO, pertanto, che per l'anno 2022 il termine previsto per la presa d'atto del PEF e per la conseguente deliberazione delle tariffe Tari, risulta prorogato al 31/05/2022;

DATO ATTO che:

- con precedente deliberazione n.22 approvata nella presente sessione consiliare e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha preso atto del P.E.F. TARI 2022-2025, che l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., in qualità di Ente territorialmente competente, ha predisposto, approvato e validato secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n.443/2019 e s.m.i.;
- il regolamento comunale per la disciplina della TARI risulta approvato con deliberazione nr.20 in data 30/06/2021;

DATO ATTO che:

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- ARERA, con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE, in virtù del Regolamento TARI approvato con la citata deliberazione consiliare n.20/2021 ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 27/04/1999, n.158:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Nelle more della revisione di tale Regolamento, è possibile prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, fino ad un massimo del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa;
- è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;
- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un'ottica previsionale ove necessario ed opportuno;

DATO ATTO CHE:

- è stata predisposta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati gestionali dei contribuenti desunte allo stato attuale ed integrate, ove necessario, con elementi previsionali, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, per come determinati dal PEF approvato e trasmesso da A.C.E.M. secondo la nuova metodologia ARERA, in conformità a quanto previsto dalla Legge E dal relativo Regolamento approvato;
- come per le tariffe TARI degli esercizi precedenti, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote, in coerenza quelli adottati negli anni precedenti;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi (stessi criteri anno precedente);
- alle utenze domestiche si è ritenuto di confermare, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, la prevista riduzione per la raccolta differenziata, nella misura del 1%, tenuto conto dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata;

RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 e discendenti dal PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di Ente Territorialmente competente, nell'articolazione, criteri, riparti, coefficienti e misure indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 158/1999 ed allegati sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 02/08/2022;
- 2^ rata: entro il 02/10/2022;
- 3^ rata: entro il 02/12/2022;
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 02/12/2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché la misura dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 fissati con i criteri in premessa indicati e di determinare di conseguenza, per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera A;
- 3) DI DARE ATTO che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ex art.1, co.658, della Legge 147/2013, è stata applicata per l'anno 2022 nella misura dell'1%, calcolata ai sensi dell'art.22, commi 1 e 2, del Regolamento comunale Tari approvato con propria deliberazione n.20 in data 30/06/2021;
- 4) DI DARE ATTO CHE:
 - le tariffe di cui sopra discendono dal piano economico finanziario approvato dall'Ente Territoriale Competente A.C.E.M., di cui si è preso atto con precedente deliberazione consiliare n.22 in data odierna, nonché dal piano di articolazione tariffaria elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite da Maggioli S.p.A. nell'ambito del

programma gestionale del tributo sulla base della banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si intendono contestualmente ed integralmente approvati con la presente deliberazione e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui al punto 2;

- il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato con criteri ragionevoli e razionali ed in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale Tari approvato con sopra richiamata deliberazione consiliare n.20/2021, finalizzati ad un'equa, ragionevole e sostenibile ripartizione dei costi tra le categorie;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinate in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, al fine di ripartire i costi tra le utenze secondo criteri di equità e di razionale ponderazione;
- sull'importo della tassa sui rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia,

5) DI STABILIRE per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 02/08/2022;
- 2^ rata: entro il 02/10/2022;
- 3^ rata: entro il 02/12/2022;
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 02/12/2022;

6) DI TRASMETTERE, a norma dell'art.13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

7) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE

F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **01/06/2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Fabrizio SALVATICO